

(denominata "Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica" fino al prossimo accertamento della rappresentatività - art. 19 CCNQ 7.8.98 modificato dal CCNQ 24.9.07)

lunedì 14 settembre 2015

## La Corte UE: tempo di viaggio è servizio!

E' un concetto banale? Pare di no, considerato che da molti anni abbiamo scritto decine di richieste senza aver ricevuto mai una risposta dall'Amministrazione.

Sarebbe una delle problematiche più semplici da risolvere (la norma contrattuale esiste, basterebbe solo un accordo con le OO.SS. anche se nel DAP è bastato molto meno: una comunicazione dell'Amministrazione), eppure ... !

La novità è la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14 che (magra consolazione) conferma esattamente quanto sostenuto da anni dalla nostra Federazione.

In particolare la Corte di giustizia dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale (come nel caso dei dipendenti cui è stata ordinata la missione), *"il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva"*.

Ed ancora *"La Corte ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento. Infatti, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di lavoro, che può modificare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento. Durante il tempo di spostamento necessario – tempo il più delle volte incompressibile – i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporre liberamente e di dedicarsi ai loro interessi"*.

Sarebbe il caso di concludere con "ritentiamo, saremo più fortunati?!"

*Buon sindacato a tutti.*

Il Coordinatore Nazionale  
(Claudia Ratti)